

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT, DIREZIONE GENERALE**

SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE in seguito, anche per brevità, “il Ministero”, con sede in Roma, via di San Michele n. 22, codice fiscale 96455440584, per il quale interviene l’arch. Luca Maggi, nato a Roma il 20 maggio 1965, in qualità di Dirigente delegato, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità “Ales”, con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima “Ales”;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

	VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri</i> ” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	

	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di	
	previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale	
	per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul supplemento ordinario alla	
	“Gazzetta Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale;	
	VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29	
	dicembre 2023, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta	
	Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale, con il quale è	
	stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare	
	relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2024	
	e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di	
	previsione della spesa del Ministero della cultura;	
	VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del	
	Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-	
	2026, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base	
	dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle	
	formulazioni delle relative previsioni;	
	VISTO il Decreto del Capo Dipartimento – DIT n. 4 del 9 settembre 2024	
	che attribuisce la delega alla firma all’arch. Luca Maggi;	
	VISTO il decreto ministeriale rep. n. 10 del 15 gennaio 2024 recante	
	“Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo	
	4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;	
	VISTO l’art. 26 della L.18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni per</i>	

	<i>lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in</i>	
	<i>materia di processo civile"</i> , il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales <i>"svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio</i>	
	<i>di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	
	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività:</i>	
	<i>(...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di</i>	
	<i>assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle</i>	
	<i>attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da</i>	
	<i>convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT";</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	<i>"un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi</i>	
	<i>direttamente svolti";</i>	
	VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31	
	marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	<i>"relazione in house";</i>	

	<p>VISTO l'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Direttiva 2014/24/UE, laddove individua i requisiti per l'affidamento <i>in house</i>, specificando che: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;</p>	
	<p>VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante "<i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i>";</p>	
	<p>VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.</p>	
	<p>VISTO il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.</p>	

	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i>	
	di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
	<i>“adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui</i>	
	<i>danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e</i>	
	<i>della congruità economica della prestazione, anche in relazione al</i>	
	<i>perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,</i>	
	<i>economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e</i>	
	<i>razionale impiego di risorse pubbliche”.</i>	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante <i>“Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura”</i> del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	
	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 50/2016, deroga da intendersi ora riferita all'art. 7,	
	comma 2 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Ministero della Cultura, una	
	volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale	
	dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle	
	attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici	
	statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di	
	supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more	
	dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del	
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e,	

	comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure	
	necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
	impiegare in tali attività;	
	VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
	sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024,	
	con proiezione triennale 2024 - 2026;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2024, rep. n. 36	
	di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per	
	il triennio 2024-2026, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del	
	decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 6 agosto 2021, n. 113;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 9 febbraio 2024, rep. n. 51,	
	concernente <i>“Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, rep. n. 21 recante</i>	
	<i>articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero</i>	
	<i>della cultura”</i> , divenuto efficace a far data dal 27 febbraio 2024;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo	
	2024, n. 57, <i>“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura,</i>	
	<i>degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo</i>	
	<i>indipendente di valutazione della performance”</i> , pubblicato in G.U. n.	
	102 del 3 maggio 2024;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 14 dell'8 marzo 2024,	
	avente ad oggetto: <i>“Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51,</i>	
	<i>recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione</i>	

	<i>degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”,</i>	
	<i>divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9</i>	
	<i>febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23</i>	
	<i>dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei</i>	
	<i>statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024 – Fase di attuazione</i>	
	<i>e continuità amministrativa”;</i>	
	VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione	
	relativa all’anno 2024 emanata dal Ministro della Cultura con decreto	
	rep. n. 107 del 19 marzo 2024, con la quale sono stati assegnati ai	
	titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e	
	strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l’anno 2024;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> ,	
	del Ministero;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTO il contratto del 21 settembre 2023, tra la Direzione Generale	
	Sicurezza del Patrimonio Culturale e la Ales S.p.A. aventi ad oggetto	
	<i>“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il</i>	
	<i>rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per</i>	
	<i>la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale”</i> e il	
	successivo atto aggiuntivo del 29 dicembre 2023 <i>entrambi</i> in scadenza	
	al 14 ottobre 2024, le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad	
	oggi, positivamente dalla Committenza;	

	VALUTATA l'opportunità di continuare a disporre dei servizi erogati da	
	Ales per il periodo 15 ottobre 2024 al 14 ottobre 2025, finalizzati alla	
	realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici per la Direzione Generale	
	Sicurezza del Patrimonio Culturale ed evitarne la discontinuità;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre	
	2022, recante " <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative</i> ",	
	ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di	
	supporto in regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è	
	stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L.	
	21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n.	
	132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della	
	scrivente Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui	
	trattasi;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023,	
	recante " <i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44</i>	
	<i>del 30 settembre 2022</i> ", ai sensi della quale l'attività di verifica	
	richiamata nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con	
	modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere	
	dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la	
	pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a	
	tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale	
	periferia afferente;	
	VISTA la circolare di interpello n. 5 del 02/07/2024 pubblicata dalla	

	Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale volta a verificare	
	la disponibilità del personale interno al Ministero, idoneo a prestare	
	servizio presso la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio	
	Culturale;	
	VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale	
	in servizio presso il Ministero della Cultura da impiegare nelle attività	
	relative ai servizi in argomento, di cui alla nota n. 2433 del 10/07/2024;	
	VISTA la decisione di affidare rep. n. 15 del 12/09/2024 a firma del	
	Dirigente Delegato dal Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio	
	Culturale;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Segretario Generale	
	Avocante della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale	
	alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 2442 dell'11 luglio 2024, con	
	referimento al seguente progetto per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici per la Direzione Generale	
	Sicurezza del Patrimonio Culturale;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 9033 del 13 agosto 2024,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 713.510,87 oltre IVA di legge per	
	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	referimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri</i>	

	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti</i>	
	<i>di Ales S.p.A.”;</i>	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente alla Direzione Sicurezza del Patrimonio	
	Culturale un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il	
	buon andamento dell'azione amministrativa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 2879 del 12 settembre 2024, con cui il	
	Dirigente Delegato dal Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio	
	Culturale ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando	
	la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella	
	suddetta recante il prot. n. 9033 del 13 agosto 2024;	
	VISTA la nota recante il prot. 21798 del 7 ottobre 2024 della Direzione	
	Generale Bilancio che trasmette il parere del “Comitato per l'esercizio	
	sul controllo analogo sulla Ales S.p.A.” che autorizza alla stipula del	
	presente contratto;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche della Direzione	
	Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale a valere sul capitolo 8952	
	p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura,	
	istituito presso il C.d.R. 23 Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio	
	Culturale;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	

	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico” - (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto per “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	

	<p>2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.</p>	
	<p align="center">Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.</p>	
	<p>3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico ("Allegato A").</p>	
	<p>3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.</p>	
	<p align="center">Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.</p>	
	<p>4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 15 ottobre 2024 al 14 ottobre 2025.</p>	
	<p>4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.</p>	
	<p>4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.</p>	
	<p align="center">Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.</p>	
	<p>5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere</p>	

	derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	

	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;	

	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno	
	3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	

7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modificazioni.

Articolo 8. Corrispettivo.

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in **€ 713.510,87 (settecentotredicicinquacentodie = ci/87)** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.

8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che

	andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell'offerta inviata.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero abbia accreditato alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato	

	“A”.	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco WDSLRS con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a “split payment”, ricorrendone gli estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e	

	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
	complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da	
	parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior	
	danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di	
	pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte	
	le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di	
	Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto	
	ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da	
	segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le	

	cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere	
	rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
	effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
	avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	
	le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
	nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
	oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o	
	di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	

	sarà risoluto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o	

	mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e tutte le operazioni di trattamento dei dati personali	
	necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità	
	ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati	
	(UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire	
	il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria	
	all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il	
	Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della	
	prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	

	previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di	
	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione	
	non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
	Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
	artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra l'arch. Luca Maggi, in qualità	
	di Dirigente Delegato dal Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio	
	Culturale, e il dott. Fabio Tagliaferri della Ales S.p.A., quale	
	Amministratore delegato della Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	

	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero della Cultura – DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL	
	PATRIMONIO CULTURALE – DIT, DIREZIONE GENERALE	

